



## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 18 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art.6 comma 13 della Legge 15.05.1997 n. 127, dalla Legge 17.05.1999 n. 144 art. 13 comma 4° e D.M. 02.11.1999 n. 555.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante.

## **Art. 2**

### **Definizione delle prestazioni**

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito di applicazione della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni (preliminare, definitivo ed esecutivo), fusi anche in un unico livello per importi non superiori a 100.000 Euro.

Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano Regolatore Generale, P.U.C., piano urbano del traffico, e tutti i relativi aggiornamenti.

Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani di lottizzazione, piani di recupero, piani integrati, piani particolareggiati, piani per insediamenti produttivi e per l'edilizia economico popolare, e tutti gli altri piani urbanistici generali, comprese le relative varianti.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori o altri atti di pianificazione.

## **Art. 3**

### **Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

Per la progettazione interna dei lavori pubblici, il fondo è calcolato nella misura seguente:

1,5 % per importi fino a	€.	150.000
1,4 % " " "	"	750.000
1,2 % " " "	"	5.000.000
1,1 % " " "	"	25.000.000

da applicare sull'importo complessivo a base d'asta, I.V.A. esclusa.

Per importi diversi da quelli sopra citati il calcolo verrà effettuato per interpolazione lineare.

Per la progettazione esterna dei lavori pubblici il fondo è calcolato come al successivo articolo 7.

Per gli atti di pianificazione redatti internamente il fondo è calcolato nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, di cui al 10% al fondo art. 15 del C.C.N.L.

Per gli atti di pianificazione redatti esternamente il fondo è calcolato nella misura del 10% della tariffa professionale di cui sopra, di cui il 10% al fondo art. 15 del C.C.N.L.

Tutti gli incentivi sopra riportati sono cumulabili.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono comprese nell'ambito delle spese tecniche del progetto e faranno parte di finanziamento dell'esecuzione dell'opera.

#### **Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione**

Il soggetto beneficiario del fondo è il personale dell'ufficio tecnico che partecipa alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, e più precisamente:

- Responsabile unico del procedimento
- Tecnico comunale progettista
- Collaboratore tecnico – amministrativo.

#### **Art. 5 Conferimento degli incarichi**

Gli incarichi sono conferiti all'U.T.C., con provvedimento della Giunta Comunale.

L'affidamento degli incarichi all'interno del personale dell'U.T.C. viene disposta dal responsabile del servizio.

#### **Art. 6**

## **Ripartizione verticale**

La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico, e viene predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento.

### **Art. 7 Prestazioni parziali**

Per la progettazione esterna il fondo è calcolato con le sottoelencate percentuali di detrazione, da calcolarsi sull'1,5% dell'importo complessivo a base d'asta (al netto di I.V.A.), in base alle prestazioni effettivamente eseguite:

progetto preliminare	3%
"    definitivo	8%
"    esecutivo	18%
direzione lavori	15%
piano di sicurezza	2,5%

### **Art. 8 Ripartizione orizzontale**

Le quote di fondo di cui all'art. 3, relative alla *progettazione interna, redazione interna degli atti di pianificazione*, sarà ripartita come segue:

- 40% al responsabile del procedimento,
- 45% al tecnico che redige e sottoscrive il progetto
- 15% ai collaboratori interni,

Le quote di fondo di cui all'art. 3, relative alla *progettazione esterna, redazione esterna degli atti di pianificazione*, sarà ripartita come segue:

- 85% al responsabile del procedimento
- 15% ai collaboratori interni;

Le quote di ripartizione sono fra loro cumulabili.

### **Art. 9 Incarichi collegiali con professionisti esterni**

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione viene ridotto al 1,15% dell'importo del progetto di lavoro pubblico e al 20% della tariffa professionale per gli atti di pianificazione.

## **Art. 10**

### **Termini per la liquidazione del fondo**

Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione dei lavori pubblici sono liquidati come segue:

- progettazione interne: dopo l'approvazione del progetto
- progettazione esterne: 50% dopo l'aggiudicazione dei lavori e 50% dopo l'approvazione del collaudo o del C.R.E., ovvero in unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo o C.R.E.

Il fondo relativo agli atti di pianificazione viene liquidato come segue:

- redazione interna: 50% dopo l'approvazione dell'atto ed il restante 50% dopo l'entrata in vigore, o in unica soluzione dopo l'entrata in vigore dell'atto;
- redazione esterna: con la stessa modalità di cui al punto precedente.

## **Art. 11**

### **Termini di chiusura di liquidazione del fondo per progettazione interna**

Qualora per eventi non imputabili al progettista o a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, non venga approvato il progetto o l'atto, la liquidazione dovrà comunque avvenire entro i 30 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile dell'area tecnica nel trasmettere l'atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti, e per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

La mancata esecuzione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo.

Gli importi da liquidare imputati al fondo, sono calcolati al netto degli oneri contributivi e previdenziali.

Gli atti di liquidazione vengono assunti con propria determinazione dal responsabile dell'area tecnica.

## **Art. 12**

### **Sottoscrizione degli elaborati**

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione.

### **Art. 13**

#### **Utilizzazione degli elaborati**

Il progetto resta sempre di piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché con le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello affidato al proprio ufficio tecnico o viceversa. In tal caso i progettisti non possono porre riserve o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

### **Art. 14**

#### **S p e s e**

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani sono a totale carico dell'Amministrazione.

### **Art. 15**

#### **Oneri per la copertura assicurativa**

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

La polizza assicurativa è obbligatoria per i progetti esecutivi e dovrà essere redatta nel rispetto del D.P.R. n. 554/99, articoli 105 e 106 e successive modifiche.

### **Art. 16**

#### **Applicazione del regolamento.**

Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Vanno comunque ricomprese le incentivazioni per le progettazioni e gli incarichi assunti antecedentemente a detta approvazione, purché il fondo sia disponibile nel finanziamento dell'opera.

